

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DEFINIZIONI

In queste condizioni generali di vendita, le seguenti parole ed espressioni, a meno che il contesto richieda una diversa interpretazione, avranno il seguente significato:

- "FORNITORE" si riferisce a **Cantine Brusa spa** con sede legale in Via Emilia 100, Toscanella di Dozza (BO), Italia.
- "CLIENTE" si riferisce alla società da cui è stato ricevuto l'ordine di acquisto.
- "Prodotti" si riferisce ai prodotti elencati nella Conferma d'Ordine
- "Prezzo" si riferisce al prezzo indicato nella Conferma d'Ordine.

2. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Tutte le vendite e le forniture effettuate dal FORNITORE saranno regolate esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. L'accettazione da parte del CLIENTE di qualsiasi offerta è limitata alle presenti Condizioni Generali di Vendita.

2.2 Le Parti attribuiscono a queste condizioni un'efficacia privilegiata e consolidata, pertanto qualsiasi espressione o condizione supplementare e/o diversa farà parte del Contratto tra il CLIENTE e il FORNITORE solo previa approvazione scritta del FORNITORE e prevarranno su qualsiasi regola generale sottoposta dal CLIENTE. L'accettazione del FORNITORE di qualsiasi richiesta di acquisto da parte del CLIENTE è espressamente subordinata al fatto che il CLIENTE accetti le presenti Condizioni Generali di Vendita.

3. ORDINI

3.1 Qualsiasi ordine, proposta d'ordine o richiesta di fornitura inoltrata al FORNITORE rappresenta una proposta contrattuale al FORNITORE, essendo il Fornitore libero di accettare o rifiutare l'ordine secondo l'insindacabile giudizio del FORNITORE.

Entro 5 giorni lavorativi, il FORNITORE comunicherà al CLIENTE se l'ordine è accettato inviando una "conferma d'ordine" con la distinta dei prezzi con cui è stata quotata la richiesta del CLIENTE. Il CLIENTE è tenuto a controllare tutte le conferme d'ordine al ricevimento e a presentare eventuali osservazioni entro 2 giorni lavorativi. In assenza di osservazioni, la conferma d'ordine è considerata accettata.

Quando le condizioni tra le Parti prevedono il pagamento anticipato, la conferma dell'ordine è considerata accettata al momento del pagamento.

3.2 Salvo diverso accordo tra le parti, il CLIENTE, con l'accettazione della Conferma d'ordine ai sensi dell'articolo 3.1 è tenuto ad accettare la consegna nei termini di tempo e a pagare l'importo concordato.

Le richieste di modifica da parte del CLIENTE ad ordini già confermati dal FORNITORE saranno prese in considerazione e analizzate solo se arrivano entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della "conferma d'ordine" formale.

In ogni caso, il FORNITORE ha il diritto, a sua discrezione, di rifiutare o accettare richieste di modifica degli ordini.

Gli ordini modificati saranno soggetti a una nuova attività di programmazione e la data di consegna promessa potrà essere modificata dal FORNITORE.

3.3 Il CLIENTE si impegna a passare ordini scritti al FORNITORE, tramite e-mail inviata al proprio impiegato commerciale di riferimento.

L'ordine deve essere fatto su carta intestata del CLIENTE e deve indicare almeno i seguenti dati:

- a) codici e descrizione del Prodotto;
- b) quantità necessaria per ogni specifico Prodotto;
- c) indirizzo di destinazione per la merce ordinata;
- d) data in cui la merce deve essere pronta nel magazzino del FORNITORE per essere caricata.

4. TERMINI DI RESA

4.1 Salvo diversa indicazione scritta da parte del FORNITORE, la consegna della merce è intesa **FCA** (franco partenza) magazzino del venditore, TOSCANELLA di Dozza- Italia, secondo Incoterms 2010 ICC.

4.2 In ogni caso tutti i costi relativi al trasporto dei prodotti sono a carico del CLIENTE. Al momento della consegna al CLIENTE, allo spedizioniere, al corriere o a chiunque sia responsabile del trasporto, la responsabilità della perdita totale o parziale dei prodotti è trasferita al CLIENTE.

Resta inteso tra le Parti che il Prodotto sarà considerato consegnato nel momento in cui sarà reso disponibile al CLIENTE presso il magazzino del FORNITORE.

In particolare, il CLIENTE ha il diritto di ispezionare e verificare personalmente e o tramite suoi rappresentanti autorizzati o tramite un'organizzazione qualificata a suo nome e a sue spese i prodotti pronti per la consegna secondo l'articolo 4.1. L'ispezione deve essere eseguita nel momento in cui la merce viene caricata sul camion (FCA secondo INCOTERMS 2010). Qualora il CLIENTE rinunciasse a tale diritto, la merce è considerata conforme per quantità e qualità alla conferma d'ordine e ai documenti di consegna e non sarà accettato nessun reclamo all'arrivo per quantità difettose e/o beni e/o imballaggi danneggiati.

4.3 Se il CLIENTE non accetta la consegna dei Prodotti entro 2 giorni lavorativi dalla data di consegna concordata e avviso di ritiro, il FORNITORE ha il diritto, a propria discrezione e a rischio e spese del CLIENTE, di immagazzinare i Prodotti nel proprio magazzino o in quello di terzi.

Se la merce è custodita presso i magazzini del FORNITORE, sarà fatturato al Cliente un costo di immagazzinaggio.

In alternativa e a sua esclusiva discrezione, il FORNITORE ha il diritto di risolvere il contratto se la data di consegna concordata e indicata nelle Condizioni Speciali di vendita non sarà rispettata.

4.5 Nonostante le clausole di cui sopra, il FORNITORE si riserva il diritto di sospendere o prorogare la data di consegna nel seguente caso:

- a) qualora il CLIENTE non comunichi le informazioni necessarie per eseguire la fornitura entro 15 giorni lavorativi prima della data di consegna programmata;
- b) qualora il CLIENTE richieda modifiche dopo l'approvazione della conferma d'ordine di cui all'art. 3.1.;
- c) qualora il CLIENTE abbia pagamenti in sospeso;

- d) qualora lo stato patrimoniale del CLIENTE e/o il credito del CLIENTE siano considerati come un ostacolo al pagamento secondo l'insindacabile giudizio del FORNITORE;
- e) nel caso in cui il CLIENTE non rispetti il suo obbligo di applicare e ottenere la licenza di importazione necessaria nel proprio Paese;
- f) nel caso di ritardo della consegna della materia prima necessaria a produrre il Prodotto.

5. PREZZI

5.1 I prezzi sono quelli indicati nella conferma d'ordine.

Il FORNITORE si riserva a sua esclusiva discrezione di non procedere alla consegna dei Prodotti o di modificare i prezzi anche dopo la conclusione del Contratto di vendita e a seguito dell'emissione della Conferma d'Ordine, nel caso in cui il prezzo delle materie prime aumenti di più del 30% rispetto al momento in cui il prezzo è stato indicato nella Conferma d'ordine. L'aumento del prezzo dovrà essere attestato da Autorità competenti.

I prezzi sono comprensivi di imballaggio standard adatto alla spedizione. L'imballaggio speciale richiesto per le spedizioni *groupage* e per l'inoltro aereo viene quotato separatamente nel listino prezzi e addebitato di conseguenza.

5.2 Tasse, bolli, dazi doganali e qualsiasi altro costo supplementare non sono inclusi nei prezzi. Salvo eccezione, tali costi e spese saranno pagati dal CLIENTE e, nel caso in cui siano pagati dal FORNITORE, il loro importo sarà fatturato al CLIENTE.

6. PAGAMENTI

6.1 Salvo diverso accordo scritto, il pagamento sarà effettuato sulla base di quanto indicato nella Conferma d'Ordine

6.2 Qualora si raggiunga un accordo su pagamenti dilazionati e una rata non sia pagata entro la data di scadenza concordata tra le Parti, il FORNITORE avrà il diritto di richiedere il pagamento dell'intero importo, senza considerare il termine di pagamento del CLIENTE. In caso contrario, il FORNITORE considererà l'accordo come annullato a causa della violazione e tratterà tutte le somme versate dal CLIENTE fino a quel momento come rimborso danni, fermo restando ulteriori richieste di risarcimento danni.

In ogni caso, il FORNITORE si riserva il diritto di applicare una percentuale di interesse, fornita dall'autorità italiana competente al momento del pagamento non effettuato, calcolata sulla somma riportata nella Conferma d'Ordine, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di pagamento stabilita e indicata nella fattura commerciale.

6.3 Qualora il conto patrimoniale del CLIENTE metta a rischio il pagamento, il FORNITORE, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di interrompere la consegna del prodotto.

7. MANTENIMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETA'

In ogni caso, la proprietà del prodotto viene trasferita al CLIENTE solo al pagamento totale della relativa fattura. Qualora la somma indicata in fattura non venga pagata, il FORNITORE avrà espressamente il diritto di rivendicare la proprietà dei prodotti anche nei confronti di terzi.

8. RECLAMI

8.1. Il FORNITORE terrà un campione di ciascun lotto del Prodotto consegnato. Questo campione sarà sigillato con il sigillo del FORNITORE e sarà conservato dallo stesso.

I reclami per Prodotto difettoso saranno presi in considerazione dal FORNITORE solo nel caso in cui il difetto del Prodotto sia riscontrato anche nel campione in possesso del FORNITORE.

8.2. In caso di Prodotto difettoso il CLIENTE dovrà presentare il reclamo nel modo seguente:

a) per difetti relativi all'imballaggio o altre caratteristiche evidenti dei Prodotti (vizio evidente), il reclamo dovrà essere presentato per iscritto (anche via fax o e-mail) entro 3 giorni dalla consegna dei Prodotti.

b) per vizi occulti, il reclamo deve essere presentato entro 7 giorni dalla scoperta del difetto.

In ogni caso, il reclamo dovrà essere effettuato entro i termini massimi indicati nell'art. 9.

Il CLIENTE dovrà mettere a disposizione del VENDITORE il Prodotto difettoso.

Resta inteso tra le parti che la consegna al CLIENTE del certificato di analisi relativo ai Prodotti libera il VENDITORE da responsabilità per colpa grave o dolo e per eventuali danni relativi alla qualità dei Prodotti.

8.3. I CLIENTI si impegnano a conservare il Prodotto sulla base delle indicazioni inviate dal fornitore.

Il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile per reclami non supportati da un'adeguata documentazione tecnica e da immagini fotografiche che dimostrino il corretto immagazzinaggio dei Prodotti.

8.4. Qualsiasi reclamo deve contenere:

a) dati del Prodotto e numero di lotto;

b) dettagli del difetto;

c) fotografie e qualsiasi altra documentazione riguardante i precedenti punti a) e b).

8.5. Su richiesta del FORNITORE, il CLIENTE dovrà inviare al FORNITORE, a proprie spese, oltre a tutta la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 8.3. e 8.4., un campione dei Prodotti difettosi.

8.6. Resta inteso tra le Parti che, infine, i reclami non autorizzano il CLIENTE a sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti coinvolti nella contestazione, a sospendere o ritardare il pagamento di altre forniture.

8.7. Il FORNITORE non accetta reclami nel caso in cui l'ACQUIRENTE abbia manipolato, mescolato, lavorato con altri ingredienti il Prodotto.

9. GARANZIA

9.1 Il FORNITORE fornisce un periodo di garanzia (indicato sulle Specifiche dei Prodotti) per i Prodotti, a partire dalla data di produzione degli stessi. Mancando una prova formale della data di consegna al CLIENTE, la garanzia è considerata a partire dalla data di fattura del FORNITORE.

La garanzia è considerata valida solo se il CLIENTE è in grado di provare che ha correttamente conservato la merce, sulla base delle specifiche tecniche messe a disposizione dal FORNITORE.

9.2 Il FORNITORE, dopo la verifica del reclamo e la conferma che il difetto è coperto dalla garanzia di cui all'articolo 8, DOVRA', a sua esclusiva discrezione, sostituire i Prodotti senza alcun costo per il CLIENTE o ridurre il prezzo del Prodotto.

Se il difetto non è considerato coperto da garanzia, tutti i costi relativi sostenuti dal FORNITORE saranno a carico del CLIENTE.

9.3 - Durante il periodo di garanzia il FORNITORE si impegna a sostituire il Prodotto oggetto di lamentela, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. il CLIENTE ha comunicato la lamentela per iscritto ai sensi dell'art. 8;
- b. il FORNITORE ha rilevato il difetto anche nel suo campione;
- c. il FORNITORE ha la possibilità di ispezionare il prodotto;
- d. l'ispezione o la documentazione hanno dimostrato che tali difetti non sono stati causati da un uso e/o manutenzione impropri, incidenti, uso improprio per colpa o negligenza;
- e. il CLIENTE ha rispettato accuratamente i termini di pagamento.

9.4 In base agli obblighi di garanzia e all'accettazione di tale reclamo, entro il limite delle presenti Condizioni di vendita, il FORNITORE si impegna a sostituire il prodotto difettoso senza ulteriori obblighi di rimborso derivanti da danni diretti e/o indiretti e/o successivi derivati al CLIENTE o eventuali terzi a causa di difetti del prodotto.

10. ULTERIORI OBBLIGHI DEL CLIENTE

10.1 Acquistando i prodotti del FORNITORE, il CLIENTE accetta espressamente di rispettare le seguenti condizioni:

- il CLIENTE dovrà immagazzinare i Prodotti in conformità alla specifica tecnica fornita dal FORNITORE;
- il CLIENTE dovrà stabilire un sistema di immagazzinaggi affidabile e adeguato;
- il CLIENTE dovrà garantire i dati di identificazione e di tracciabilità di ciascun Prodotto acquistato;
- il CLIENTE dovrà comunicare per iscritto al FORNITORE eventuali non conformità secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9;
- il CLIENTE si impegna a richiamare immediatamente tutti i Prodotti per i quali è stata presentata una richiesta in tal senso dal FORNITORE o dalle Autorità competenti;

10.2 I diritti di garanzia saranno automaticamente nulli se il CLIENTE non rispetta le condizioni stabilite nell'art. 10.1 di cui sopra e in nessun caso il FORNITORE sarà responsabile per qualsiasi richiesta di risarcimento danni o responsabilità derivante dal CLIENTE o da terzi.

11. ETICHETTATURA

11.1. Nel caso in cui il CLIENTE richieda un'etichettatura personalizzata per il Prodotto, il VENDITORE dovrà inviare un file contenente il progetto di etichettatura e l'immagine che il CLIENTE dovrà approvare per iscritto.

Dopo l'approvazione del CLIENTE, il progetto e l'immagine dell'etichetta saranno considerati accettati.

11.2. Resta inteso tra le parti che il CLIENTE che richiede un'etichettatura personalizzata dovrà indicare al VENDITORE il contenuto e i dettagli specifici da includere nell'etichetta sotto la propria responsabilità. Qualsiasi reclamo presentato dalla dogana o da altra autorità o terza parte in merito alla non conformità dell'etichetta rispetto a qualsiasi regolamento o legge applicabile sarà sopportato dal CLIENTE.

11.3 In caso di etichetta standard fatta dal FORNITORE, il CLIENTE non dovrà aggiungere, creare o modificare l'etichettatura del Prodotto senza previo consenso scritto del FORNITORE.

Se il CLIENTE non rispetta la presente clausola, il FORNITORE è autorizzato a richiedere il risarcimento danni.

Il CLIENTE, sotto la propria responsabilità, informerà il VENDITORE di ogni particolare requisito della legislazione nel proprio paese in merito all'etichettatura. Pertanto, il FORNITORE non sarà ritenuto responsabile per qualsiasi non conformità dell'etichetta standard al regolamento applicabile dal paese del CLIENTE in merito all'etichettatura e non comunicato al FORNITORE.

12. Riservatezza

Il CLIENTE si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni o dati tecnici relativi ai prodotti acquistati, al loro funzionamento o utilizzo, nonché qualsiasi informazione amministrativa o commerciale relativa al contratto di vendita di beni (prezzo, condizioni di pagamento e garanzia, ecc.) e non divulgarle a terzi, quando ciò non è strettamente necessario per l'uso legale dei beni acquistati, e per tutte le condizioni del rapporto e per ulteriori tre anni dall'ultima consegna di ciascun prodotto.

13. Proprietà industriale e intellettuale

L'acquisto di prodotti e il loro uso diretto o indiretto non danno luogo al trasferimento al CLIENTE di eventuali diritti di proprietà industriale o intellettuale sui prodotti venduti, che rimangono di diritto del FORNITORE.

16. CLAUSOLA SALVATORIA

Se qualsiasi disposizione o disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita verrà ritenuta non valida, illegale o inapplicabile, la validità, legalità e applicabilità delle restanti disposizioni non devono in alcun modo essere influenzate o compromesse.

17. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per danni per mancata o ritardata esecuzione nell'adempiere a qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali, quando tale inadempimento o ritardo sia dovuto al verificarsi di un evento di forza maggiore (terremoti, maremoti etc) incendi, scioperi, atti di autorità pubbliche, difficoltà di lavoro, carenza di materie prime, ritardi o inadempienze causate da vettori pubblici o qualsiasi altra azione/causa, simile o dissimile, che non può essere ragionevolmente prevista o superata con ragionevole diligenza.

In tal caso, il termine per l'adempimento deve essere prorogato per il periodo di proroga di tale evento di forza maggiore.

Nel caso in cui una di tali cause di eventi di forza maggiore continui per un periodo superiore a 3 mesi, le Parti di cui sopra discuteranno reciprocamente la questione e la linea di condotta da intraprendere. Trascorso tale periodo, la parte non interessata dall'evento di forza maggiore avrà il diritto di risolvere il contratto di vendita che viene eseguito dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

18. CLAUSOLA DI ECCESSIVA ONEROSITA'

In caso di eventi che fondamentalmente alterano l'equilibrio del contratto di vendita o perché il costo delle prestazioni di una Parte è aumentato o perché il valore della prestazione ricevuta da una Parte è diminuito, e

- a) gli eventi si verificano o diventano noti alla parte svantaggiata dopo la conclusione del contratto di vendita;
- (b) gli eventi non potevano ragionevolmente essere presi in considerazione dalla parte svantaggiata al momento della conclusione dell'contratto di vendita;
- (c) gli eventi sono al di fuori del controllo della Parte svantaggiata; e
- (d) il rischio degli eventi non è stato supposto dalla parte svantaggiata,

la Parte svantaggiata ha il diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto di vendita e / o risolvere il contratto di vendita dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

19. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

17.1 Il contratto di vendita sarà regolato e interpretato in conformità con la legge italiana.

17.2 In caso di Paesi UE (Unione Europea) ed EFTA (Associazione Europea di libero scambio) o Brasile, Argentina, Egitto, Libano, Marocco, Moldavia, Cina, Kuwait, CSI (come Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Federazione Russa, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Uzbekistan), Tunisia e Turchia, il tribunale competente è Bologna.

Per i paesi non menzionati sopra qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente contratto dovrà essere risolta in buona fede sulla base della procedura di Mediazione e, se non è possibile entro quattro mesi dall'inizio delle negoziazioni, deve essere risolta definitivamente in conformità con le regole di Conciliazione e Arbitrato della Camera di Commercio di Milano, da uno o più arbitri nominati di comune accordo dalle parti entro 30 giorni dalla richiesta di arbitrato; e se le parti non riescono a raggiungere un accordo, gli arbitri devono essere nominati dal Consiglio Arbitrale in conformità con il Regolamento. Gli arbitri decideranno ex aequo et bono e spiegheranno e forniranno il ragionamento alla base dei loro PROVVEDIMENTI e delle loro sentenze. La sede dell'arbitrato sarà a Milano e sarà condotta in lingua inglese.